

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2021

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### [Sentenza Ali Riza contro la Svizzera](#) del 13 luglio 2021 (ricorso 74989/11)

*Diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); procedimento davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di un calciatore contro il suo ex club turco*

Il caso riguarda una controversia tra un calciatore professionista e il suo ex club del campionato turco (Trabzonspor). Il ricorrente si lamentava di essere stato condannato dalla Federazione calcistica della Turchia (TFF) a pagare danni e interessi per aver lasciato il club senza preavviso prima della fine del suo contratto. Ha deferito la questione al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna, il quale ha dichiarato di non essere competente. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU, il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto portare il suo caso davanti a un tribunale imparziale e indipendente; che non gli è stata concessa un'udienza pubblica e che il principio della parità delle armi non è stato rispettato davanti al Tribunale federale. La Corte ha constatato che il TAS, in una decisione dettagliata e motivata, ha spiegato in modo convincente perché non poteva decidere nella controversia e, in particolare, perché il caso non rivestiva un carattere internazionale. Ne consegue che il ricorrente ha portato la causa davanti a un tribunale che non era competente. La sentenza del Tribunale federale è altresì motivata e risponde a tutti i motivi addotti dal ricorrente. Queste decisioni non erano né arbitrarie né manifestamente irragionevoli. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quanto sopra e tenuto conto del legame estremamente tenue tra il caso del ricorrente e la Svizzera, nonché della specificità dei procedimenti dinanzi al TAS e al Tribunale federale, la limitazione del diritto di accesso a un tribunale non era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, ossia la buona amministrazione della giustizia e l'efficacia delle decisioni giudiziarie nazionali. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura per l'assenza di un'udienza, ritenendo che la questione della competenza del TAS costituisse una questione giuridica altamente tecnica che poteva essere validamente risolta senza ricorrere a un'udienza. Ha inoltre dichiarato irricevibile la censura per il mancato rispetto del principio dell'uguaglianza delle armi, in quanto il ricorrente non era stato messo in una situazione di netto svantaggio rispetto al Club e alla FFT davanti al Tribunale federale. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

### [Decisione V.K. e altri contro la Svizzera](#) del 9 settembre 2021 (ricorso 37207/20)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 CEDU); rifiuto di proroga del permesso di soggiorno*

Il ricorso riguarda l'espulsione di una coppia e di tre bambini nati in Svizzera, due dei quali vi frequentano la scuola. Invocando l'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di essere molto ben integrati in Svizzera e che in caso di ritorno nel loro Paese d'origine la loro situazione peggiorerebbe a causa delle misure legislative riguardanti le minoranze linguistiche. Le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. Cancellazione dal ruolo.

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### Sentenza Carter contro la Russia del 21 settembre 2021 (ricorso 20914/07)

*Obbligo di fornire tutte le agevolazioni necessarie per l'esame di una causa (art. 38 CEDU); diritto alla vita (art. 2 CEDU); avvelenamento e morte nel Regno Unito del marito della ricorrente, Aleksandr Litvinenko, e indagini sul tale decesso*

Il caso riguarda l'avvelenamento e la morte nel Regno Unito del marito della ricorrente, Aleksandr Litvinenko, nonché l'indagine su tale decesso. Litvinenko aveva lavorato per i servizi di sicurezza russi prima di trasferirsi nel Regno Unito, dove gli era stato concesso l'asilo. Nel 2006 fu avvelenato con polonio-210 (una sostanza radioattiva) a Londra, dove morì. Un'inchiesta pubblica condotta nel Regno Unito ha rivelato che l'assassinio è stato commesso da due soggetti, Lugovoy e Kovtun, che hanno agito per conto di terzi. Invocando gli articoli 2 e 3 della CEDU, la ricorrente sosteneva che suo marito, il signor Litvinenko, era stato ucciso in modo particolarmente crudele dal signor Lugovoy (aiutato da altri), il quale aveva operato in qualità di agente delle autorità russe, o con la loro compiacenza o sostegno, e rimprovera a tali autorità di non aver svolto un'indagine efficace sul decesso. Secondo la Corte si poteva fortemente presumere che nell'avvelenamento di Litvinenko, Lugovoy e Kovtun avessero agito in qualità di agenti dello Stato russo e ha constatato che il governo russo non ha fornito una spiegazione alternativa soddisfacente e convincente degli eventi né ha confutato le conclusioni dell'inchiesta pubblica britannica. La Corte ha inoltre constatato che le autorità russe non hanno svolto un'efficace indagine interna tale da portare all'accertamento dei fatti e, se del caso, all'identificazione e alla punizione dei responsabili dell'assassinio. Inadempimento da parte del governo degli obblighi derivanti dall'articolo 38 della CEDU (unanimità) e violazione dell'articolo 2 della CEDU nel suo aspetto materiale e procedurale (sei voti contro uno).

### Sentenza Galović contro la Croazia del 31 agosto 2021 (ricorso 45512/11)

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 e 3 lett. b e c) e ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU); approccio alla violenza domestica nel diritto croato*

Il caso riguarda le condanne del ricorrente per violenza domestica in diversi procedimenti per reati minori e nel quadro di un procedimento penale su promozione dell'accusa. Invocando l'articolo 4 del protocollo numero 7 della CEDU, il ricorrente lamenta di essere stato processato e condannato due volte per lo stesso reato. Inoltre denuncia anche una violazione dell'articolo 6 paragrafo 3 lettere b e c (diritto a tempo e facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa/diritto all'assistenza di un difensore di propria scelta) in relazione alla fase di appello del procedimento. In particolare, ha sostenuto di essere stato informato solo quattro giorni prima dell'udienza della Corte d'appello del 16 febbraio 2010 in relazione al suo caso e che non ha avuto la possibilità di partecipare a questa udienza. La Corte ha constatato in particolare che le due serie di procedimenti nel dossier del ricorrente facevano parte di un approccio globale e coerente alla violenza domestica nel diritto croato. Questo sistema globale ha permesso di punire il ricorrente per precisi atti di violenza con una risposta meno severa nel procedimento per reati minor, seguita da una risposta penale più grave per il suo comportamento abituale. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettere b e c della CEDU in merito al tempo concesso al ricorrente per preparare la sua difesa prima dell'udienza del suo caso in Corte d'appello. Violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera c CEDU per quanto riguarda l'assenza del ricorrente all'udienza della Corte d'appello. Nessuna violazione dell'articolo 4 del protocollo numero 7 della Convenzione (unanimità).

### **Sentenza Maestri e altri contro l'Italia dell'8 luglio 2021 (ricorso 20903/15 e altri 3)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); omissione della Corte d'appello di ordinare una nuova audizione degli imputati prima del ribaltamento della loro assoluzione di primo grado*

I ricorrenti sono sette cittadini italiani coinvolti con altri in un procedimento penale relativo ad un abuso del regime delle quote latte introdotto dal regolamento (CEE) n. 856/84. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU, hanno contestato alla corte d'appello di non aver ordinato una nuova audizione dei testimoni a carico e di non averli ascoltati prima del ribaltamento del verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado nei loro confronti. La Corte ha ritenuto che una rinuncia al diritto di essere presente al processo non equivale a una rinuncia dell'imputato al diritto di essere ascoltato dal giudice d'appello. Ha inoltre affermato che la possibilità di fare dichiarazioni spontanee durante i dibattiti non soddisfa l'obbligo del giudice di sentire personalmente l'interessato su fatti e questioni decisive per l'accertamento di un'eventuale sua colpevolezza. Inoltre, il diritto dell'imputato di essere l'ultimo a parlare non equivale al suo diritto di essere ascoltato, durante i dibattiti, da un giudice. La Corte ha concluso nella fattispecie che, alla luce del procedimento nel suo complesso, del ruolo della Corte d'appello e della natura delle questioni sulle quali esprimersi, la condanna per il reato di associazione a delinquere pronunciata senza che i ricorrenti abbiano potuto presentare in un'udienza davanti alla Corte d'appello le loro argomentazioni su fatti decisivi per l'accertamento della loro eventuale colpevolezza non è, salvo in caso di rinuncia da parte loro, compatibile con il principio di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Ha inoltre aggiunto che non procedendo a una nuova audizione dei testimoni a carico e di una dei ricorrenti in persona prima del ribaltamento dell'assoluzione che aveva ricevuto in prima istanza, la Corte d'appello ha limitato significativamente i diritti di difesa di tale ricorrente. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Association Burestop 55 e altri contro la Francia del 1° luglio 2021 (ricorso 56176/18 e altri 5)**

*Diritto di accesso ad un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); diritto di accesso all'informazione (art. 10 CEDU); associazioni di protezione ambientale che si oppongono al progetto di un centro di stoccaggio di rifiuti radioattivi nel sito di Bure*

Il caso riguarda alcune associazioni di protezione dell'ambiente che si oppongono al progetto di un centro industriale di stoccaggio geologico chiamato «Cigéo» presso il sito di Bure, destinato allo stoccaggio di rifiuti radioattivi ad alta attività in un deposito geologico profondo. Queste associazioni hanno citato in giudizio l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi (ANDRA) chiedendo il risarcimento dei danni che sostengono di aver subito a causa di violazioni colpose dell'obbligo di informazione al pubblico imposto dal codice dell'ambiente. Le loro azioni risarcitorie sono state respinte, una per mancanza di legittimazione ad agire dell'associazione, le altre cinque nel merito. In merito agli articoli 6 paragrafo 1 e 13 della CEDU, l'associazione MIRABEL-LNE ha invocato una violazione del diritto ad un tribunale e del suo diritto a un ricorso effettivo. Invocando gli articoli 6 paragrafo 1, 8, 10 e 13 della CEDU, le associazioni ricorrenti lamentano che le giurisdizioni interne hanno respinto le loro azioni risarcitorie senza fornire una motivazione valida e hanno omesso di pronunciarsi sul merito delle loro richieste e di procedere alle verifiche che erano tenute a effettuare; che il diritto delle ricorrenti a ricevere informazioni è stato vanificato dalle giurisdizioni francesi in quanto queste ultime non hanno controllato l'esattezza delle informazioni fornite dall'ANDRA, in questo modo tali giurisdizioni hanno di fatto violato il diritto di accesso delle ricorrenti alla giustizia; che ANDRA, tenuta per legge a informare, ha fornito informazioni inesatte sui rischi e i pericoli ambientali, il che equivarrebbe a una «non

comunicazione»; e che lasciando al sovrano apprezzamento dei giudici del merito, la Corte di Cassazione si è rifiutata di pronunciarsi sulle suddette violazioni della Convenzione. Per quanto riguarda il diritto dell'associazione MIRABLE-LNE di accedere a un tribunale, la Corte ha osservato innanzitutto che la Corte d'appello di Versailles, che ha dichiarato il ricorso dell'associazione irricevibile, non ha tenuto conto del fatto che quest'ultima è stata autorizzata ai sensi del codice dell'ambiente. Tale autorizzazione la legittima, in linea di principio, ad agire. La Corte ha poi osservato che secondo l'interpretazione della Corte d'appello di Versailles lo scopo statutario della ricorrente non comprendeva espressamente né la lotta contro i rischi ambientali e per la salute, posti dall'industria nucleare e dalle relative attività e progetti di sviluppo, né l'informazione della popolazione sui pericoli dello stoccaggio geologico dei rifiuti radioattivi; ma che lo statuto è stato redatto in termini più generali secondo i quali l'obiettivo dell'associazione era la protezione ambientale. Sottolineando, in particolare, che la protezione dai rischi nucleari è chiaramente parte integrante della protezione ambientale, la Corte ha ritenuto che la conclusione della Corte d'appello di Versailles, confermata dalla Corte di Cassazione, che ha posto una restrizione sproporzionata al diritto di accesso al tribunale, è su questo punto manifestamente irragionevole. La Corte ha dunque riscontrato su questo punto una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. Per quanto riguarda il diritto di accesso all'informazione che può derivare, a certe condizioni, dall'articolo 10 della CEDU, la Corte ha affermato, per la prima volta, che l'esercizio di tale diritto sarebbe inutile se l'informazione fornita fosse imprecisa, inesatta o insufficiente. Ne deduce che il rispetto di questo diritto implica necessariamente che l'informazione fornita sia affidabile, in particolare quando questo diritto deriva da un obbligo giuridico a carico dello Stato, e che in caso di controversia a questo riguardo, gli interessati dispongono di un rimedio che permette di verificare il contenuto e la qualità dell'informazione fornita, nel quadro di una procedura in contraddittorio. Nella fattispecie, la Corte ha constatato che cinque delle sei associazioni ricorrenti hanno potuto depositare presso tribunali nazionali un ricorso che ha permesso, nell'ambito di un procedimento pienamente contraddittorio, l'effettivo riesame del rispetto da parte dell'ANDRA dell'obbligo legale di quest'ultima di fornire al pubblico le informazioni relative alla gestione dei rifiuti radioattivi e del contenuto e della qualità delle informazioni diffuse dall'agenzia sul potenziale geotermico del sito di Bure. Pur rilevando che i giudici d'appello avrebbero dovuto motivare più compiutamente la loro risposta alla contestazione dei ricorrenti sull'affidabilità di alcuni elementi contenuti nella relazione consolidata dell'ANDRA del 21 luglio 2009, la Corte ha ritenuto che le cinque associazioni avessero avuto accesso a un ricorso che soddisfaceva i requisiti dell'articolo 10 della Convenzione. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU nel caso dell'associazione MIRABEL-LNE; nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU nel caso dell'associazione Burestop 55, dell'associazione ASODEDRA, della Fédération Réseau Sortir du Nucléaire, dell'associazione Les Habitants vigilants du Canton de Gondrecourt e del collettivo CEDRA 52 (unanimità).

**Sentenza M.A. contro la Danimarca del 9 luglio 2021 (Grande Camera)  
(ricorso 6697/18)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); periodo di tre anni richiesto dalla legge danese nel 2016 per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare*

Il caso riguarda il periodo di tre anni imposto dalla legge danese nel 2016 all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente, poiché quest'ultimo godeva dello status di protezione temporanea. Invocando gli articoli 8 e 14 della CEDU, il ricorrente, un richiedente l'asilo siriano, ritiene che i diritti garantiti da queste disposizioni siano stati violati dal rifiuto temporaneo delle autorità di concedergli il ricongiungimento familiare con sua moglie sulla base del fatto che, ai sensi della legge sugli stranieri, non era titolare di un permesso di soggiorno durante i tre anni precedenti. Secondo la Corte ha il fulcro della discussione è

stabilire se le autorità danesi abbiano bilanciato correttamente gli interessi concorrenti dell'individuo e quelli della società nel suo insieme. Secondo la legge danese, i beneficiari dello «status di protezione temporanea» hanno un diritto limitato al ricongiungimento familiare, cosa che non avviene per altre persone protette dallo Stato. La Corte non ha individuato alcuna ragione per mettere in discussione la distinzione tra queste due categorie. Ha sottolineato, tuttavia, che tre anni rappresentano un lungo periodo di attesa durante il quale una famiglia resta separata e che questo periodo potrebbe alla fine risultare anche superiore per ragioni legate al viaggio del ricorrente stesso. Questa separazione sconvolge la vita familiare. La Corte ha constatato che il ricorrente e sua moglie condividevano una vita familiare. Ha notato, tuttavia, che il ricorrente non aveva legami stretti con la Danimarca quando ha presentato la sua domanda, avendo soggiornato in tale Paese solo per pochi mesi. La Corte ha osservato che la legge sugli stranieri non permette una valutazione individuale del caso di una famiglia specifica, per cui il termine per il ricongiungimento familiare del richiedente è un periodo fisso. Pertanto, tenuto conto anche della durata del matrimonio del ricorrente e dell'impossibilità per lui e sua moglie di vivere insieme in Siria, la Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano trovato un giusto equilibrio tra i bisogni dell'individuo e gli interessi economici dello Stato convenuto. Alla luce delle sue constatazioni in merito all'articolo 8, la Corte ha concluso che non è necessario esaminare separatamente la censura del ricorrente in merito all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8. Violazione dell'articolo 8 della CEDU (16 voti contro 1). Il governo svizzero è intervenuto come terzo in questo caso.

**Sentenza Associazione Politica Nazionale lista Marco Pannella contro l'Italia del 31 agosto 2021 (ricorso 66984/14)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); ricorso di un'associazione politica italiana rappresentata in Parlamento per non essere stata invitata a partecipare ai dibattiti di tre importanti trasmissioni d'informazione politica diffuse dalla RAI*

La causa riguarda il reclamo della ricorrente, un'associazione politica italiana rappresentata in Parlamento, per non essere stata invitata a partecipare ai dibattiti politici previsti da tre importanti trasmissioni d'informazione politica diffusi dalla società del servizio pubblico radiotelevisivo RAI. L'associazione ricorrente ha adito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) lamentando uno squilibrio di presenza a suo svantaggio in alcune trasmissioni televisive. La denuncia è stata respinta due volte. Invocando l'articolo 10 della CEDU, l'associazione ricorrente lamenta una violazione del diritto alla libertà di comunicare idee e opinioni di natura politica attraverso i canali televisivi del servizio pubblico. La Corte ha constatato che è stato solo dopo il secondo ricorso dell'associazione per violazione della cosa giudicata che l'AGCOM ha finalmente ordinato alla RAI di correggere lo squilibrio che aveva danneggiato l'associazione ricorrente. La Corte ha quindi constatato che l'AGCOM è stata eccessivamente formalista. Risulta quindi che l'associazione ricorrente è stata assente da tre programmi televisivi molto popolari - divenuti il canale più utilizzato per i dibattiti politici e diffondere idee e opinioni politiche nei media - e che si era trovata, se non esclusa, almeno fortemente marginalizzata dal dibattito politico mediatico. Violazione dell'articolo 10 della CEDU (unanimità).

**Sentenza X. contro la Polonia del 16 settembre 2021 (ricorso 20741/10)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto di concedere alla richiedente, a causa del suo orientamento sessuale, la custodia esclusiva del figlio*

Il caso riguarda un'azione intentata dalla ricorrente per contestare la revoca della custodia del suo figlio più giovane dopo che l'ex marito ha ottenuto una modifica degli accordi di

custodia ordinati nella sentenza di divorzio. La ricorrente sostiene che, a causa della sua relazione con un'altra donna, i tribunali abbiano agito in favore dell'ex marito. Invocando l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, la ricorrente lamenta che, visto il suo orientamento sessuale, i giudici nazionali hanno rifiutato di concederle la custodia del figlio. La Corte ha constatato che l'orientamento sessuale della ricorrente e la sua relazione con un'altra donna erano costantemente al centro delle delibere e presenti in tutte le fasi del procedimento giudiziario. Ha concluso che c'è stata una differenza di trattamento tra la ricorrente e qualsiasi altro genitore che intenda ottenere la custodia esclusiva dei figli, differenza basata sull'orientamento sessuale e che costituisce quindi una discriminazione. Violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

**Sentenza Bragi Gudmundur Kristjánsson contro l'Islanda del 31 agosto 2021 (ricorso 12951/18)**

*Ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU); sanzione fiscale e penale per illeciti fiscali*

Il caso riguarda un procedimento avviato contro il ricorrente per violazioni del codice tributario. A seguito di un controllo, gli è stato ingiunto di pagare una maggiorazione dell'imposta evasa. Successivamente è stato condannato per reati fiscali gravi e condannato a tre mesi di reclusione e a una multa di 84 000 euro. Invocando il principio ne bis in idem, il ricorrente lamenta di essere stato punito due volte - con la sovrattassa e la condanna penale - per gli stessi illeciti. La Corte ha ritenuto che i due processi non fossero sufficientemente collegati tra loro e che, di conseguenza, il ricorrente sia stato processato e punito per lo stesso o sostanzialmente lo stesso comportamento da autorità differenti in due processi diversi che non avevano una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale da poter essere considerati parte di uno stesso procedimento. Violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (quattro voti contro tre).

**Causa Volodina contro la Russia (n. 2) del 14 settembre 2021 (ricorso 40419/19)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cyberviolenza domestica e obblighi positivi*

Il caso riguarda l'accusa della ricorrente secondo la quale le autorità russe non l'hanno protetta dalle ripetute cyber-violenze del suo compagno, che aveva creato falsi profili a nome della ricorrente, pubblicato foto intime di quest'ultima, seguito i suoi movimenti e inviato minacce di morte via social media. La Corte osserva, in particolare, che sebbene le autorità dispongano degli strumenti legali per perseguire il partner della ricorrente, non hanno svolto un'indagine effettiva e non hanno mai considerato cosa si sarebbe potuto e dovuto fare per proteggere la ricorrente dalle frequenti molestie online. Le autorità sono quindi venute meno al loro obbligo di cui all'articolo 8 di proteggere la ricorrente da gravi abusi. Queste conclusioni riflettono quelle della sentenza del 9 luglio 2019 riguardante la stessa ricorrente (n. [41261/17](#)), in cui la Corte europea ha rilevato che la risposta delle autorità russe ai ripetuti atti di violenza domestica era stata manifestamente inadeguata. Violazione dell'articolo 8 della CEDU (unanimità).

**Causa Sanchez contro la Francia del 2 settembre 2021 (ricorso 45581/15)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); discorso d'odio*

Il caso riguarda la condanna penale del ricorrente, che all'epoca era un rappresentante locale eletto e un candidato alle elezioni politiche, per incitamento all'odio e alla violenza contro un gruppo di persone o un individuo a causa di una particolare religione, per non aver rimosso tempestivamente i commenti provocatori pubblicati da terzi sulla bacheca del suo account Facebook. La Corte ricorda che la tolleranza e il rispetto della pari dignità di tutti gli

esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in linea di principio, può ritenersi necessario sanzionare o addirittura impedire ogni forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio basato sull'intolleranza. La Corte sottolinea di attribuire la massima importanza alla libertà di espressione nel contesto del dibattito politico e ritiene che esso non possa essere limitato senza motivi molto gravi, e che nel periodo che precede le elezioni opinioni e informazioni di ogni tipo dovrebbero poter circolare liberamente. Nelle circostanze specifiche del caso, tuttavia, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici nazionali di condannare penalmente il ricorrente per non aver rimosso tempestivamente i commenti chiaramente illegali pubblicati da terzi sulla bacheca del suo account Facebook utilizzato nel contesto della sua campagna elettorale si basava su motivi pertinenti e sufficienti basati sulla sua mancanza di vigilanza e reattività. Pertanto, l'ingerenza critica delle autorità francesi può essere considerata come «necessaria in una società democratica» e non c'è stata violazione dell'articolo 10 CEDU (6 voti contro 1).